

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

Tra

**Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo**

e

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**

\*\*\*\*\*

TRA

La **Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo**, con sede legale in Roma, Via Torino n. 146, C.F. 96511980581, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, Angelo BARONE, nato ..... domiciliato per la carica presso la sede sociale,

E

Il **Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA)**, con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO, ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

- La Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo è il luogo di rappresentanza dei Distretti che operano in ambito rurale e agroalimentare, che interloquisce con le istituzioni a livello locale, nazionale e internazionale e con tutti gli altri soggetti economici e sociali proponendosi di valorizzare e accreditare l'esperienza dei distretti agricoli anche nella loro funzione di "ente intermedio", per rafforzare la capacità progettuale e di iniziativa dei territori e per una migliore gestione delle risorse disponibili.
- La Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo nel rappresentare unitariamente gli interessi dei Distretti, si propone di salvaguardare e tutelare il grande patrimonio ambientale, culturale, turistico, paesaggistico ed enogastronomico rappresentato dal sistema dei Distretti del cibo italiani e di far conoscere in Italia e nel mondo il patrimonio immateriale, la ricchezza di paesaggi e le qualità dei territori.
- Tra le attività della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo si evidenziano quelle relative:

- a) alla valorizzazione della “cultura del territorio e del paesaggio agricolo” ed alla promozione, in accordo i propri associati, delle produzioni sottoposte a regimi di qualità nazionali e comunitari e le produzioni tipiche dei territori italiani, alla sicurezza e la cultura alimentare, alla cultura del mangiar sano e della convivialità, legati alla tradizione mediterranea, favorendo la collaborazione tra istituzioni locali, produttori e consumatori;
  - b) alla promozione di studi, ricerche ed il trasferimento dei risultati alle aziende dei Distretti, con il fine di contribuire a aumentare la resilienza del settore primario e renderlo capace di affrontare le grandi sfide globali dei prossimi decenni e che riguardano la disponibilità del cibo, l’insicurezza alimentare, l’obesità, la qualità e la salubrità degli alimenti, i cambiamenti climatici, la perdita della biodiversità, la degradazione del suolo e la ridotta disponibilità d’acqua;
  - c) allo sviluppo di adeguate forme di relazione e d’informazione con gli Enti associati e con gli altri Enti locali, per realizzare il confronto delle esperienze delle Amministrazioni, il supporto di studi ed approfondimenti dei problemi, finanziari, organizzativi e giuridici di interesse degli Enti associati;
  - d) al supporto delle filiere agroalimentari lungo tutto il territorio nazionale rappresentato dai Distretti;
- Il CREA è l’Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l’innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
  - Il CREA sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

**Art.1**  
**(Valore delle premesse)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Art. 2** **(Finalità)**

La collaborazione tra la Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo e CREA si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti finalità:

- favorire la ricerca e il trasferimento dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nei settori di interesse reciproco, anche attraverso l'attività del Centro studi Consulta Nazionale dei distretti del cibo; con particolare riferimento ai temi di sviluppo locale e analisi delle politiche agricole, agroalimentari e di sviluppo rurale e al sostegno pubblico;
- dare la massima diffusione di informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico realizzando congiuntamente eventi, iniziative, pubblicazioni, comunicazione digitale attraverso i canali di informazione on-line della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo e del CREA;
- collaborare allo scopo di intensificare i rapporti di scambio e di collaborazioni con enti, istituzioni, associazioni e reti pubbliche o private nazionali e internazionali;
- svolgere qualsiasi altra attività di natura culturale ritenuta idonea al perseguimento delle finalità e alle missioni della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo e del CREA.

## **Art. 3**

### *(Tipologia delle azioni programmatiche)*

La Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo e CREA, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per la proposizione ed attuazione di programmi di ricerca e sperimentazione, di sviluppo territoriale e crescita dei Distretti, informazione e formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva.

A tal fine le Parti intendono, mediante specifiche convenzioni attuative:

- Realizzare un rafforzamento dei comuni obiettivi, favorire lo scambio di informazioni utili in ambito scientifico e non e raggiungere un'ampia diffusione delle proprie attività, risultati dei propri studi e ricerche nel mondo

istituzionale, alle imprese dei Distretti, agli studiosi del settore e a tutti i soggetti interessati.

- Individuare programmi di sviluppo anche territoriale legati ai Distretti volti a rafforzare le attività sopra menzionate ed a sviluppare strumenti innovativi di ricerca e di divulgazione dei correlati risultati e prodotti.

#### **Art. 4**

##### *(Comitato di indirizzo strategico)*

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per la Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo e 2 componenti per il CREA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne la Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo, della rete dei propri collaboratori, attraverso il Comitato tecnico scientifico, i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti; per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisponde una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

#### **Art. 5**

##### *(Attivazione delle azioni programmatiche)*

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

#### **Art. 6**

##### *(Oneri finanziari)*

Il presente Protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3-5.

#### **Art. 7**

##### *(Stage, tirocini, impiego di risorse)*

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 5 del presente Protocollo, la Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo e CREA possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

#### **Art. 8**

##### *(Obblighi delle Parti)*

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza

valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

#### **Art. 9**

*(Proprietà e utilizzazione dei risultati)*

In tali convenzioni attuative, alla luce di quanto riportato nell'art. 3 del presente Protocollo, saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

#### **Art. 10**

*(Entrata in vigore e durata)*

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 (quattro) anni.

Tale Protocollo d'intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare entro tre mesi prima della data di scadenza.

#### **Art. 11**

*(Recesso)*

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### **Art.12**

*(Controversie e foro competente)*

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

### **Art. 13**

#### *(Oneri fiscali)*

Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26/04/1986. L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta da Consulta dei distretti del cibo.

### **Art. 14**

#### *(Protezione dati)*

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del Protocollo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto.

Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo d’Intesa, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

### **Art. 15**

#### *(Responsabilità amministrativa)*

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure onde ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. N. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **Art. 16**

#### *(Norme finali)*

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 6, 10, 13, 14, 15.

Letto confermato e sottoscritto in ..... addì .....

*Consiglio per la Ricerca in agricoltura*

*e l’analisi dell’Economia*

*Agraria*

IL PRESIDENTE

Prof. Carlo Gaudio

---

*Consulta Nazionale dei Distretti del*

*Cibo*

IL PRESIDENTE

Angelo Barone

---